

Sentenza: 13 maggio 2015, n. 99 (deposito del 5 giugno 2015)

Materia: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Parametri invocati: articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera s) Costituzione.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto: art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni).

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni). La norma impugnata incide sulla legge regionale 60/1993, intervenendo, in particolare, sull'art. 8 (rubricato "Canili sanitari e rifugi"), ove sono introdotti due nuovi commi. La norma impugnata introduce, dopo il comma 6, dell'art. 8, della legge regionale 60/1993, i nuovi commi 6-bis e 6-ter. Con il nuovo comma 6-bis si stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di dare attuazione alla disposizione appena ricordata, emani "*apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati*". Il nuovo comma

6-ter, aggiunge che le strutture e le recinzioni in questione, realizzate secondo le indicazioni tecniche indicate dalla Giunta, “*sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi*”. Le censure della presidenza del Consiglio dei ministri denunciano l’illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, sul presupposto che essa introduca, in vista della realizzazione di qualsiasi struttura di ricovero e cura per animali d’affezione, deroghe agli strumenti di tutela ambientale, la cogenza dei quali deriva, invece, sia dalla conformazione del diritto interno al diritto dell’Unione, sia dalla competenza esclusiva statale in materia di “*tutela dell’ambiente*”. Per la Corte è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 17/2014, nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993. È vero, come sostiene la resistente e come risulta dal testo della disposizione, che le “*indicazioni tecniche*” della Giunta, di cui tratta il citato comma 6-bis, sono finalizzate all’attuazione del comma 2-bis dell’art. 3 della stessa legge regionale 60/1993, cioè a garantire che gli animali di affezione non siano legati alla catena o ad altri similari strumenti di contenzione, salvo casi eccezionali. Ma, nel comma 2-bis, tale obiettivo riguarda chiunque custodisca gli animali, a qualsiasi fine, e caratterizza le stabili ed ordinarie condizioni di custodia, aggiungendosi, per maggior garanzia, che la regola vale per i casi di detenzione “*anche*”, e quindi non solo, temporanea. Qualunque struttura per il ricovero degli animali d’affezione è, in definitiva, tenuta a conformarsi all’obiettivo ricordato. Ed è evidente come il perseguimento di quest’ultimo richieda un tendenziale ampliamento degli spazi, e perciò delle strutture medesime. In sostanza, risulta che le “*finalità*” da perseguire mediante le apposite “*indicazioni tecniche*” della Giunta abbiano carattere generale, tanto da essere inserite nella norma sulla istituzione e sulla gestione della anagrafe canina, che si rivolge indistintamente a commercianti, privati, enti pubblici. D’altra parte, il comma 6-bis dell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993 prevede espressamente che siano dettate “*disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati*”. E ciò non può che significare che quel che viene disciplinato prima di tale specifica indicazione si rivolga primariamente alle strutture di ricovero “*pubbliche*” (canili e rifugi), non certo a quelle che abbiano preminente carattere domestico e privato. Alla luce dell’esame svolto, consentendo la realizzazione di strutture di ricovero per animali d’affezione in generica deroga a strumenti ambientali, l’impugnato comma 6-ter produce un evidente effetto di riduzione delle soglie di tutela nella materia ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in virtù dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. In particolare, la legge regionale ha inteso regolare direttamente la materia in questione, dettando disposizioni volte a stabilire, in via generale ed astratta, quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di tutela ambientale, ciò che deve ritenersi comunque precluso alla legislazione delle Regioni, la Corte in proposito rammenta le sentenze 325/ 2011, 66/2012 e le sentenze 58 e 303 del 2013. Questo comporta

l'illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.